



*Agenzia Italiana del Farmaco*

**AIFA**

## **CAPITOLATO TECNICO e CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO**

**Procedura di acquisto tramite trattativa diretta, per l'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., in favore dell'operatore economico L'Eco della Stampa SpA, dei servizi telematici di rassegna stampa, monitoraggio radio-tv, file multimediali e concentratore di flussi di agenzie stampa – CIG ZB11DF7696**

## 1. OGGETTO

L'AIFA intende approvvigionarsi di un servizio che permetta di usufruire della rassegna stampa di articoli pubblicati sulla stampa nazionale, locale, ultralocale ed estera, testate internet e siti web informativi, canali radiofonici e televisivi, agenzie stampa, sui temi istituzionali e su tematiche di interesse dell'Agenzia. La fruizione del servizio dovrà poter avvenire tramite Internet e anche tramite l'utilizzo di apparecchiature mobili quali tablet, smartphone, ecc.

Non è previsto il diritto di esclusiva in favore dell'operatore economico L'ECO DELLA STAMPA SpA, potendo l'AIFA rivolgersi, in caso di improvvisa necessità o per operazioni particolarmente complesse, ad altro Operatore Economico specializzato debitamente selezionato.

## 2. DURATA

Il servizio dovrà essere reso per un periodo di due mesi a partire dalla data dell'accettazione dell'ordine.

Viene espressamente prevista la facoltà dell'AIFA di prorogare la durata del Contratto, sussistendo i presupposti di cui all'art. 106, comma 11 del Codice.

E' facoltà dell'AIFA disporre la sospensione totale o parziale dei servizi con preavviso di 20 (venti) giorni, qualora - per motivi diversi anche a seguito di riorganizzazione di funzioni istituzionali, disposti da norme di legge, regolamenti, provvedimenti amministrativi interni - si rendesse necessaria, senza che il Fornitore contraente possa avanzare alcuna pretesa di risarcimento o quant'altro.

## 3. CORRISPETTIVO, FATTURAZIONE E MODALITÀ DI PAGAMENTO

1. Il corrispettivo complessivamente previsto per i Servizi oggetto del Contratto e per l'intera durata dello stesso è pari a euro 3.746,66 (tremilasettecentoquarantasei/66) oltre IVA, da corrispondersi in n. 2 (due) canoni mensili, ciascuno pari a euro 1.873,33 (milleotocentosettantatre/33) oltre IVA, dietro presentazione di regolare fattura.
2. I corrispettivi non sono soggetti a revisione fino alla scadenza del Contratto e si intendono comprensivi di qualsiasi costo o onere sostenuto dal Fornitore contraente per l'esecuzione dei Servizi, essendo espressamente esclusa la previsione di clausole di revisione dei prezzi ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.. Il Fornitore contraente rinuncia espressamente a qualsiasi azione o eccezione in merito, essendosi obbligato nel formulare la propria Offerta, a tenere conto di eventuali maggiorazioni di prezzi che dovessero intervenire durante la durata contrattuale.
3. Il Fornitore contraente rinuncia espressamente, ora per allora, a chiedere la risoluzione del Contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta ai sensi dell'art. 1467 c.c. e la revisione del corrispettivo ai sensi dell'art. 1664 c.c.
4. In caso di variazioni in aumento o diminuzione dei Servizi che non superi il 2% del totale complessivo dei servizi appaltati, il corrispettivo di cui sopra dovrà restare fisso ed invariato.

In corso di esecuzione del Contratto, l'AIFA si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore contraente l'estensione o la riduzione delle prestazioni pari al quinto del valore del Contratto.

5. E' esclusa qualsiasi forma di anticipazione del prezzo, ai sensi dell'art. 5 D.L. 28 marzo 1997 n. 79, convertito in L. 28 maggio 1997 n. 140.
6. L'emissione ed il pagamento delle fatture sono subordinati alla piena conformità dei Servizi ai termini contrattuali e agli standard di qualità richiesti dall'AIFA nonché al rilascio del certificato di verifica di conformità e/o il rilascio a cura del RUP del certificato di regolare esecuzione di cui all'art. 102, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 e del certificato di pagamento di cui all'art. 102, comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016.
7. L'AIFA procede ai sensi dell'art. 92, comma 3, del D. Lgs. n. 159/2011, sussistendone le condizioni. Tuttavia la corresponsione al Fornitore contraente del corrispettivo contrattuale resta subordinata all'esito degli accertamenti antimafia; nell'ipotesi di accertamenti positivi, il Contratto si intenderà risolto di diritto, salvo il diritto di AIFA al risarcimento del danno.
8. Il pagamento sarà effettuato dietro presentazione di regolare fattura la quale dovrà necessariamente recare il relativo CIG ZB11DF7696, essere intestata a: Agenzia Italiana del Farmaco, con sede legale in Roma, Via del Tritone n. 181 – 00187, C.F. n. 97345810580 – P.I. n. 08703841000.  
Come precisato delle circolari n. 1/E del 9 febbraio e 15/E del 13 aprile emesse dall'Agenzia delle Entrate, l'AIFA non è soggetta all'applicazione dell'art. 17 ter del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, in materia di scissione dei pagamenti (c.d. split payment)".  
Ai fini della fatturazione elettronica, si comunica che per l'Aifa il Codice Univoco Ufficio di IPA è il seguente: UFE1TR.  
Il pagamento, subordinato al rispetto di tutte le condizioni contrattuali e al positivo riscontro da parte dell'Agenzia che le prestazioni siano state rese secondo gli standard qualitativi e quantitativi contrattualmente richiesti, sarà effettuato entro 30 giorni dalla data di ricezione della fattura da parte AIFA.
9. Ciascun pagamento sarà effettuato mediante bonifico bancario, sul conto corrente bancario dedicato intestato al Fornitore contraente, come espressamente indicato nella dichiarazione rilasciata dallo stesso, sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010 nella quale vengono, altresì, riportate le persone delegate ad operare sui suddetti conti correnti bancari.
10. Il Fornitore contraente si impegna a rendere note all'AIFA, con comunicazione scritta, eventuali variazioni del numero di conto corrente o dei soggetti abilitati a operare su tale conto, rimanendo, pertanto, esclusa ogni altra comunicazione con qualunque altro mezzo. Fino a quando non sarà pervenuta tale comunicazione, i pagamenti effettuati sul numero di conto corrente di cui al precedente comma avranno effetto liberatorio per l'AIFA.
11. Il Fornitore contraente garantisce, inoltre, di assumere ed adempiere tutti gli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010 e ss.mm.ii.

12. Ai sensi dell'art. 3, della L. 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii., costituisce causa di risoluzione del Contratto il mancato utilizzo da parte del Fornitore contraente del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni relative al Contratto.

Ai fini del rispetto delle prescrizioni contenute all'art. 30, comma 5, del D. Lgs. 50/2016, il Fornitore contraente, nelle fatture emesse nel periodo di vigenza contrattuale nelle modalità sopra indicate, dovrà operare, sull'importo relativo alle prestazioni svolte, una decurtazione dello 0,50% e dare atto di tale decurtazione nel campo descrittivo del medesimo documento. Tale decurtazione comporterà una riduzione della base imponibile a tutti gli effetti di legge a cui il Fornitore contraente è assoggettato, determinando l'effettivo importo oggetto di liquidazione. Nella fattura emessa a saldo della prestazione il Fornitore contraente dovrà riportare nel campo descrittivo l'importo a saldo riferito all'ultima parte di prestazione svolta e la somma delle decurtazioni dello 0,50% fino ad allora operate nelle precedenti fatture emesse. Il totale degli importi descritti nel campo descrittivo della fattura a saldo costituirà la base imponibile oggetto di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della Stazione Appaltante del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del DURC regolare.

#### 4. PENALI

1. Qualora l'AIFA riscontri che, per qualsiasi motivo, i Servizi non vengono espletati in modo esaustivo o conforme a quanto previsto nel Contratto e nel Capitolato Tecnico, addebiterà al Fornitore contraente le seguenti penali, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno:

- 100,00 euro per ritardo senza giustificato motivo nei tempi di trasmissione della rassegna stampa, della rassegna web, della rassegna radio-televisiva, secondo quanto previsto dal Capitolato Tecnico;
- 1.000,00 euro per servizi non conformi alle modalità previste dal Capitolato Tecnico e omessa trasmissione dell'intera rassegna stampa e web.

Nel caso si verifichi l'omessa trasmissione dell'intera rassegna stampa e web, l'evento sarà considerato colpa grave e gestito mediante le clausole di recesso del contratto, anche valutando un maggior danno per l'AIFA.

2. In ordine all'esecuzione dei servizi oggetto del Contratto saranno applicate altresì, a discrezione dell'AIFA, le penali contemplate nelle Condizioni Generali di Contratto relative a prestazione di servizi di informazione (Allegato 2 al Bando MePA "Servizi di Informazione, Prodotti Editoriali e Servizi Connessi").
3. L'importo delle penali non potrà superare il 10% dell'importo complessivo del Contratto, fatto comunque salvo il risarcimento del maggiore danno. Ove l'importo delle penali applicate raggiunga poi il limite del 10% dell'importo del Contratto, l'AIFA potrà risolvere il Contratto per grave inadempimento.
4. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui ai precedenti punti, verranno contestati al Fornitore contraente per iscritto. Il Fornitore contraente dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni ad AIFA nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio dell'AIFA ovvero non

vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato potranno essere applicate al Fornitore contraente le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

6. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente paragrafo non esonera in nessun caso il Fornitore contraente dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale, fatta salva la facoltà per l'AIFA di risolvere il Contratto nei casi in cui questo è consentito.
7. Il Fornitore contraente prende atto che l'applicazione delle penali previste nel presente paragrafo non preclude il diritto dell'AIFA a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
8. In ogni caso, l'AIFA si riserva la facoltà di far eseguire da altri le prestazioni non regolarmente eseguite, imputando al Fornitore contraente i relativi costi.

## 5. RECESSO UNILATERALE DAL CONTRATTO

1. L'AIFA ha la facoltà di recedere dal Contratto, nelle seguenti ipotesi:
  - a) l'AIFA potrà in qualunque momento recedere dal Contratto, per giusta causa qualora intervengano trasformazioni di natura tecnico-organizzative rilevanti ai fini e agli scopi dei servizi oggetto del Contratto nonché per motivi di interesse pubblico, che saranno specificatamente motivati nel provvedimento di recesso dal contratto, dandone semplice preavviso al Fornitore contraente, almeno 30 giorni prima, mediante comunicazione scritta inviata a mezzo PEC.
  - b) l'AIFA potrà comunque recedere, in qualsiasi tempo, ai sensi dell'art. 1, comma 13 del D.L. 6 luglio 2012 n. 95, qualora i parametri delle convenzioni stipulate da CONSIP successivamente all'aggiudicazione della presente procedura di gara, siano migliorativi rispetto a quelli del Contratto stipulato con il Fornitore contraente, e lo stesso non acconsenta ad una modifica.
  - c) qualora taluno dei componenti l'organo d'amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o altro responsabile del Fornitore contraente siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la pubblica amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia, l'AIFA ha diritto di recedere dal Contratto in qualsiasi momento e qualsiasi sia il suo stato di esecuzione, senza onere di preavviso.
2. In tutti i casi di recesso, il Fornitore contraente dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, a far data dalla data di efficacia del recesso, assicurandosi che tale cessazione non comporti alcun danno all'AIFA.
3. In tutti i casi di recesso, il Fornitore contraente ha diritto al pagamento della parte dei Servizi correttamente effettuati in base al Contratto fino al momento del ricevimento della comunicazione del recesso.
4. In tutti i casi di recesso il Fornitore contraente rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, a ogni ulteriore compenso e/o rimborso, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 c.c..

## 6. RISOLUZIONE DAL CONTRATTO

1. L'AIFA avrà, previa comunicazione scritta da inviare al Fornitore contraente a mezzo PEC, di risolvere il Contratto ai sensi dell'art. 1456 del c.c., a tutti gli effetti di legge, nelle seguenti ipotesi:

- a) in caso di cessione del Contratto o dei Servizi ovvero in caso di subappalto non autorizzato o autorizzabile da parte dell'AIFA;
- b) in caso di mancata comunicazione di cessione dell'impresa;
- c) in caso di mancata comunicazione di ogni variazione della propria attività o vicenda che possa comportare il venir meno o la revoca delle previste autorizzazioni da parte delle autorità competenti o la perdita dei requisiti di legge, i quali dovranno permanere in essere per tutta la durata del Contratto;
- d) in caso di recidiva nelle inadempienze per le quali siano state applicate almeno tre penalità di cui sopra;
- e) in caso di inadempimento agli obblighi contrattuali. In particolare l'inadempimento verrà contestato per iscritto mediante lettera inviata a mezzo PEC, con la quale viene chiesta la cessazione dell'inadempimento, indirizzata dall'AIFA al Fornitore contraente, il quale ultimo è tenuto a comunicare le proprie giustificazioni nel termine massimo di massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dal ricevimento della stessa lettera. In caso di mancata ottemperanza alla richiesta di cessazione dell'inadempimento ovvero in caso di reiterato inadempimento da parte del Fornitore contraente anche a uno solo degli obblighi assunti con il Contratto, nonché con gli eventuali atti aggiuntivi e/o modificativi, il contratto si intenderà risolto di diritto;
- f) nel caso, durante il rapporto contrattuale, emergano nei confronti del Fornitore contraente le condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare pubbliche previste dall'articolo 38, comma 1, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 ss.mm.ii. e da qualsiasi altra disposizione legislativa e regolamentare.
- g) in caso di violazione degli obblighi di segretezza e/o riservatezza ovvero degli obblighi connessi al Trattamento e protezione dei dati personali, secondo quanto previsto ai successivi artt. 14 e 15.
- h) in caso di violazione degli obblighi di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e di tutto quanto in appresso indicato. In particolare il Fornitore contraente dichiara di aver preso visione - sul sito istituzionale dell'AIFA [www.agenziafarmaco.gov.it](http://www.agenziafarmaco.gov.it), alla voce Attività>Affari Amministrativi>Codice disciplinare e codice di condotta - di quanto disposto dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, Regolamento recante Codice di comportamento dei dipendenti pubblici nonché dal Codice di comportamento integrativo emesso dall'AIFA. Ai sensi dell'art. 2, comma 3 del D.P.R. citato, il Fornitore contraente si impegna a osservare e a far osservare ai propri dipendenti/incaricati/fornitori/collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta ivi previsti, impegnandosi a trasmettere copia dello stesso ai propri dipendenti/incaricati/fornitori/collaboratori a qualsiasi titolo. La violazione degli obblighi di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e di tutto quanto sopra, può costituire causa di risoluzione del Contratto a insindacabile giudizio dell'AIFA. In particolare l'AIFA, verificata l'eventuale violazione, contesterà per iscritto al Fornitore contraente il fatto, assegnando un termine non superiore a 10 (dieci) giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, l'AIFA procederà alla risoluzione del Contratto.



2. Per qualsiasi ragione si addivenga alla risoluzione del Contratto, il Fornitore contraente sarà tenuto al rigoroso risarcimento di tutti i danni diretti e indiretti e alle maggiori spese alle quali l'AIFA dovrà andare incontro per il rimanente periodo contrattuale, fatta salva la facoltà di AIFA di affidare l'appalto a terzi in danno al Fornitore contraente e salva l'applicazione di penali ed impregiudicata ogni eventuale azione in sede penale.

## 7. FORO COMPETENTE

Per ogni controversia che dovesse insorgere tra le Parti circa la validità, l'esecuzione, la risoluzione e l'interpretazione del Contratto, sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

